

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI BRUSSON

SCRITTURA PRIVATA DI AFFITTO AGRARIO.

L'anno ____, addì __ del mese di _____ in Brusson nella sede municipale, piazza
Municipio n. 1;

PREMESSO CHE

Con deliberazione della Giunta comunale n. ____ del ____ - è stato disposto di
concedere in affitto i pascoli di proprietà della Consorzeria di Estoul e Fenilliaz,
amministrata dal Comune di Brusson, a decorrere dal 01.06.2017 e sino
all'11.11.2022, mediante asta pubblica, autorizzando il Sindaco, GROSJACQUES
Giulio, alla sottoscrizione del presente atto;

Con determinazione del Segretario comunale n. ____ del _____ è stato approvato il
verbale di aggiudicazione dell'affitto dei pascoli al sig. _____ al canone annuo
offerto di euro _____, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT;

TRA

GROSJACQUES Giulio, nato ad Aosta l'11.03.1962 e residente, per la carica, in
Brusson, piazza Municipio 1, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di
Brusson, di seguito denominato **locatore**,

E

_____ nato a _____ il _____ residente a _____ via _____ n.,
____, codice fiscale _____ di seguito denominato **affittuario**, **assistito**
dall'organizzazione professionale agricola _____ in persona del Sig. _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Il Comune di Brusson, in persona del Sindaco Sig. Giulio Grosjacques, concede
in affitto al Sig/Ditta/Assoc. _____, che accetta, i pascoli distinti al FG 60,

mappale 578 e FG 66 mappale n 1 (rispettivamente di ettari 4 are 19 e centiare 31 ed ettari 10 are 47 e centiare 77).

2. La durata dell'affitto è stabilita per il periodo dal **01.06.2017 all'11.11.2022, pari a sei stagioni**, e comporta, ai fini del canone, sei annualità. Entro la data dell'11.11.2022 l'affittuario si impegna a restituire i fondi liberi da persone e cose, nella piena disponibilità del locatore, senza nessuna pretesa di indennizzi o richieste di buonuscita. E' esplicitamente esclusa la possibilità che il presente contratto possa essere tacitamente rinnovato.

3. Il canone annuo è stabilito in € da pagarsi entro il giorno **30 ottobre** di ogni anno alla Tesoreria del Comune di Brusson con la specificazione della causale di versamento. Il ritardo superiore a due mesi nel pagamento del canone comporta l'automatica risoluzione del contratto.

4. Il canone di cui al punto 3. è riferito al primo anno, essendo l'importo soggetto ad adeguamento annuale ISTAT. Il canone aggiornato è comunicato all'affittuario entro il 30 settembre di ogni anno. In mancanza di comunicazione è dovuto il canone dell'anno precedente.

5. L'affittuario rinuncia, ai sensi dell'art. 45 della legge 203/1982, ad ogni azione di adeguamento o perequazione del canone e ad ogni ipotesi di indennizzo per eventuali lavori, spese sostenute e miglioramenti apportati all'alpeggio.

6. Sono vietati il subaffitto e la concessione ad altri del godimento di tutti o di parte dei terreni per qualsiasi durata ed a qualsiasi titolo.

7. Qualora l'affittuario si trovasse nell'impossibilità di continuare direttamente la gestione dell'alpeggio fino al termine del periodo stabilito, lo stesso dovrà darne tempestiva comunicazione al locatore e dovrà in ogni caso provvedere al pagamento dell'intero canone per l'annualità in corso.

8. L'affittuario è tenuto a coltivare il fondo con la diligenza del buon padre di famiglia, evitando per altro di recare danno allo stesso e alle relative piantagioni; sarà tenuto pertanto a concimare adeguatamente i prati ed a realizzare tutte le attività di irrigazione che si ritengano opportune.

9. L'affittuario ha la facoltà di usufruire delle servitù d'acqua e di passaggio curandone la buona conservazione.

10. l'affittuario dovrà partecipare, assieme agli altri utenti, alla manutenzione ordinaria dei canali irrigui, o condutture di acqua di uso comune.

11. l'affittuario ha diritto e può godere di tutte quelle sovvenzioni comunali, regionali, statali e della Comunità Europea spettanti ai produttori di montagna, operanti in zone sensibili.

12. Eventuali opere di miglioria o di trasformazione dovranno essere preventivamente autorizzate in forma scritta da parte del locatore ed eseguite a totale carico dell'affittuario, senza che quest'ultimo possa vantare alcun compenso per quanto eseguito.

13. L'affittuario non potrà pretendere indennità o diminuzione del canone contrattuale per danni causati da gelo, pioggia, grandine, siccità o altre cause indipendenti dal Comune e non imputabili a terzi.

14. L'affittuario dichiara di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative ai fondi presi in affitto. Il locatore è sollevato dalla responsabilità per danni a persone, animali o cose derivanti da fatto, omissione o colpa dell'affittuario o di terzi, derivanti dalla conduzione dell'alpeggio.

15. Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 25, all. B) – del D.P.R. 642/72.

16. Tutte le spese d'asta e contrattuali, registrazione, diritti ecc... sono a carico esclusivo dell'affittuario. A tali fini il valore del contratto è stabilito in

euro

17. Per quanto non disposto nel presente contratto si rinvia al codice civile ed alla legge 03.05.1982, n. 203.

18. Le parti stabiliscono che in caso di controversie inerenti l'applicazione e l'esecuzione del presente contratto si dovrà preventivamente tentare una bonaria composizione. In caso di esito negativo sarà competente il Foro di Aosta.

Letta, confermata e sottoscritta.

Il locatore

L'affittuario

Per l'organizzazione professionale agricola

Le parti, consensualmente e di comune accordo approvano il contenuto degli articoli 3, 5, 6 e 7 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1342, 2° comma del codice civile.

Il locatore

L'affittuario

Per l'organizzazione professionale agricola